

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3065/75 DEL CONSIGLIO**

del 24 novembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/72 relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE)<sup>(2)</sup> dispone, all'articolo 2, paragrafo 2, che, su proposta della Commissione, il Consiglio decide all'unanimità circa le modalità dell'applicazione della NIMEXE da parte degli Stati membri; che, pur stipulando queste modalità, è d'uopo procedere, per tener conto dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento suddetto, al riadattamento di talune sue disposizioni;

considerando che solo l'applicazione integrale della NIMEXE da parte della Comunità e degli Stati membri della stessa permette di conseguire, entro termini opportuni e in maniera efficace, gli obiettivi fissati dal regolamento (CEE) n. 1445/72, fermo restando che le implicazioni di eventuali modifiche della NIMEXE dovranno restare nei limiti dei mezzi finanziari disponibili;

considerando che l'applicazione integrale della NIMEXE faciliterà le trattative che la Commissione e gli Stati membri intendono condurre, al Consiglio di cooperazione doganale, nell'intento di creare un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nel commercio internazionale e, alle Nazioni Unite, nell'intento di stabilire una nomenclatura dell'insieme dei beni e dei servizi;

considerando che occorre evitare che talune suddivisioni statistiche rispondenti ad esigenze nazionali

presentino divergenze suscettibili di ostacolare lo sviluppo proprio della NIMEXE; che è necessario quindi soddisfare, nel limite del possibile, queste esigenze nazionali per mezzo di rubriche facoltative della NIMEXE;

considerando l'opportunità di permettere agli Stati membri di raccogliere dati nazionali, quando le loro esigenze siano troppo particolari per venire considerate dalla NIMEXE e le misure necessarie a questo scopo non intralcino l'evoluzione della stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1445/72 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La NIMEXE è applicata dalla Comunità e dai suoi Stati membri alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri.

2. Le rubriche inserite nella NIMEXE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, sono d'applicazione facoltativa.

3. Fino al 31 dicembre 1977, gli Stati membri possono continuare ad impiegare, per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, le rispettive nomenclature nazionali. In questo caso essi debbono tuttavia garantire che ciascuna voce della loro nomenclatura nazionale possa essere trasposta nella rubrica corrispondente della NIMEXE.

<sup>(1)</sup> GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno facoltà di non applicare la NIMEXE nell'elaborazione delle statistiche del commercio fra tali paesi.»

#### Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 è completato con il seguente terzo trattino:

« — per l'inserimento nella NIMEXE di suddivisioni statistiche rispondenti ad esigenze nazionali, le quali possano contemporaneamente facilitare la concordanza o l'adattamento di cui al secondo trattino.»

#### Articolo 3

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1445/72 è sostituito dal seguente testo:

##### « Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 5, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le suddivisioni statistiche rispondenti ad esigenze nazionali che utilizzavano alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettendone l'elenco alla Commissione entro tre mesi a decorrere da tale data.

2. Ogni Stato membro può modificare o sopprimere le suddivisioni statistiche di cui al paragrafo 1 o adottare nuove suddivisioni rispondenti ad esigenze nazionali purché ne informi la Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

3. Qualora intenda inserire nella NIMEXE le suddivisioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione si rivolge in tal senso al Comitato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

#### Articolo 4

Il testo delle disposizioni preliminari 1 e 2 della NIMEXE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le rubriche della NIMEXE corrispondono a voci della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (nomenclatura di Bruxelles, in abbreviato NDB), a sottovoci della nomenclatura della tariffa doganale comune (in abbreviato TDC), a condizione che non siano state raggruppate oppure che non siano state sostituite da suddivisioni statistiche, o alle suddivisioni statistiche delle voci della NDB e delle sottovoci della TDC. Inoltre, talune rubriche soddisfano, al di fuori di questo quadro, ad esigenze specifiche (ad esempio: merci trasportate a mezzo posta, merci dichiarate come provviste di bordi, ecc.).

Fra le rubriche della NIMEXE che corrispondono a suddivisioni statistiche o che soddisfano ad esigenze particolari, talune sono d'applicazione facoltativa.

2. Ogni rubrica della NIMEXE è caratterizzata dal suo numero di codice, dalla sua denominazione e, eventualmente, dalla sua unità supplementare. Tuttavia le rubriche facoltative della NIMEXE sono sprovviste di numero di codice.»

#### Articolo 5

Nella versione tedesca delle disposizioni preliminari 3 e 5 della NIMEXE la parola « Warennummer » è sostituita dalla parola « Warenposition ».

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI